



La responsabilità civile dei *blogger*

Roberto Bocchini

Prof. ord. dell'Università di Napoli Parthenope



SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Dai soggetti alle attività. – 3. Lo stato attuale e la rilevanza del diritto vivente rispetto all'evoluzione normativa. – 4. Le nuove responsabilità del *provider*. – 5. L'illecito telematico come illecito permanente: implicazioni normative.

1. Premessa

Il tema della responsabilità del *provider* costituisce da tempo oggetto di privilegiata attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tanto nazionale quanto sovranazionale. L'interesse che esso suscita non è casuale: la ricostruzione dell'evoluzione storica della responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico, dalla Direttiva 2000/31/CE al Regolamento UE 2022/2065 (*Digital Services Act*), definitivamente entrato in vigore nel 2024, consente di tracciare l'itinerario percorso dal legislatore europeo nella complessa disciplina della materia.

Tale itinerario si lascia apprezzare quale progressiva transizione da un regime di sostanziale irresponsabilità a un rinnovato modello di "responsabilizzazione" dei principali attori dell'ecosistema digitale, ai quali è oggi richiesto un contegno attivo di cooperazione con le Autorità preposte al controllo della rete, funzionale all'individuazione e alla neutralizzazione degli autori degli illeciti. Si tratta, peraltro, di un percorso che il legislatore non ha compiuto isolatamente, bensì con il costante apporto del diritto vivente, quale plasmato dall'elaborazione giurisprudenziale dei diversi ordinamenti europei.

In tale prospettiva, la responsabilità civile si configura come strumento di regolazione dei rapporti sociali ed economici, volto non solo a compensare il danneggiato, ma anche a orientare i comportamenti dei consociati, imponendo, ai prestatori di servizi intermediari, standard di diligenza e di correttezza adeguati alla complessità dei mercati digitali. La sua funzione si estende, così, alla tutela dell'affidamento collettivo e alla salva-

guardia della stabilità del sistema, assumendo un ruolo di deterrenza rispetto a condotte potenzialmente lesive e contribuendo alla costruzione di un ordine giuridico coerente con le esigenze della società dell'informazione¹.

Nel corso del tempo si sono affermati due principi fondamentali. Da un lato, il principio della prevenzione del danno, fondato sull'idea che il risarcimento non sempre riesce a ristabilire integralmente la posizione della vittima ed è, quindi, necessaria una tutela *ex ante*, capace di evitare il verificarsi stesso del pregiudizio². Dall'altro lato, il principio secondo cui i prestatori di servizi digitali, in qualità di intermediari, devono collaborare attivamente alla tutela dei soggetti della rete.

Questa collaborazione si traduce in un comportamento responsabile e diligente, volto a creare un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile. Tale contesto è altresì essenziale per favorire l'espansione dei servizi digitali innovativi e per evitare la frammentazione del mercato in una visione globale del sistema della responsabilità civile applicabile in questo contesto.

In questo quadro sembra consolidarsi sempre più il principio di *accountability*, già noto nell'ambito del Reg. UE 679/2018 (GDPR)³ e che rappresenta una nuova e diversa tecnica normativa⁴. Esso impone ai prestatori di servizi intermediari un meccanismo di responsabilizzazione e di rendicontazione, volto a dimostrare l'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire contenuti illegali. In caso di ordini da parte dell'Autorità, questi ultimi devono essere in grado di fornire, senza indebito ritardo, tutte le informazioni e contrastare i contenuti illegali come richiesto dall'Autorità competente⁵.

Di questo impianto normativo la giurisprudenza di legittimità offre oggi una significativa verifica applicativa.

Invero con un recente ordinanza la Suprema Corte⁶ è tornata su un tema di grande rilievo nell'ambito della responsabilità degli *internet service provider* per contenuti diffu-

¹ CAMARDI, *Verso un modello europeo di responsabilità civile?*, in *Accademia*, 2025, spec. 35 ss.

² MICKLITZ, *Risk, Tort, and Liability*, in GRUNDMANN – MICKLITZ – RENNER, *New Private Law Theory. A Pluralist Approach*, Cambridge, 2021, 272 ss.; SALVI, *Responsabilità civile (funzioni della)*, in *Enc. Dir., I tematici. Responsabilità civile*, VII, diretto da SCOGNAMIGLIO, 2024, Milano, 685 ss.; tra tutti TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, *passim*.

³ Sul punto per tutti v. FINOCCHIARO, *Il quadro d'insieme sul Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali*, in *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, a cura di Finocchiaro, Bologna, 2017, 15, sottolinea che l'*accountability* "può essere considerata un modo di formalizzare e proceduralizzare l'autonomia nei limiti [...] riconosciuti dalla Direttiva e dalle normative nazionali"; Ead., *Il principio di accountability*, in *Giur. it.*, 2019, 2778 ss. Nella letteratura straniera, Husovec, *Accountable, not liable: injunctions against intermediaries*, in *TILEC discussion papers*, 2016, 1 ss.

⁴ CARLEO, *Il principio di accountability nel GDPR: dalla regola all'autoregolazione*, in *Nuovo Dir. Civ.*, 2021, 359 ss.

⁵ HUSOVEC, *Rising Above Liability: The Digital Services Act as a Blueprint for the Second Generation of Global Internet Rules*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2023, 101 ss.

⁶ Cass., ord., 27 giugno 2025, n. 17360, consultabile in *Dejure*.

matori pubblicati da utenti terzi confermando un orientamento, ormai consolidato, in merito all'obbligo di rimozione dei commenti illeciti per il gestore di un *blog*⁷.

La fattispecie trae origine dall'azione promossa da un soggetto per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da commenti diffamatori pubblicati da utenti terzi sul blog gestito dal convenuto e non tempestivamente rimossi. Il nodo interpretativo attiene all'esatta portata dell'obbligo di rimozione gravante sull'*hosting provider* ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 70/2003.

La Corte territoriale aveva accolto una lettura restrittiva della disposizione, riconducendo l'insorgere dell'obbligo di rimozione alla sola comunicazione proveniente dalle autorità competenti – la cosiddetta «conoscenza qualificata» – e negando, per l'effetto, che la mera segnalazione della parte lesa potesse assumere efficacia idonea a radicare in capo al prestatore il dovere di attivarsi.

Di contrario avviso la Corte di cassazione. Muovendo dalla disciplina dell'art. 16 del d.lgs. n. 70/2003 – a mente del quale il prestatore che memorizza informazioni fornite dal destinatario del servizio non è responsabile a condizione che (a) non sia effettivamente al corrente del carattere illecito dell'attività o dell'informazione né, ai fini risarcitori, di fatti o circostanze che ne rendano manifesta l'illiceità, e che, (b) non appena a conoscenza di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitarne l'accesso – il Supremo Collegio ha ritenuto che la consapevolezza dell'illiceità rilevante ai fini dell'obbligo di rimozione possa essere acquisita *in qualunque modo*, e non necessariamente per il tramite di una comunicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

Ne discende che anche la segnalazione proveniente dal soggetto leso, ove idonea a rendere manifesta la natura diffamatoria o comunque illecita del contenuto ospitato, è sufficiente a far sorgere in capo all'*hosting provider* il dovere di intervenire tempestivamente; sicché la persistente inerzia serbata a fronte di una simile segnalazione vale a fondarne la responsabilità civile.

La Suprema Corte, quindi, cassa la sentenza d'appello sul punto dell'omessa rimozione, affermando il seguente principio di diritto di estrema importanza per tutti gli operatori della rete: “il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di *hosting provider* non attivo va, di regola, esente dalla responsabilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi - e, più specificamente, in relazione alla problematica oggetto della presente controversia - per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi, ma, una volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità degli stessi (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti, sebbene, in tale ultimo caso, possa essere più agevole percepire il carattere “manifesto” dell' illiceità), è tenuto ad atti-

⁷ Il *blogger* è la persona che mantiene e aggiorna un *blog*; ossia una “*bacheca virtuale*”, sulla quale pubblica testi, foto e video e riporta sulla bacheca contenuti personali ed informativi; discutono temi specifici e di attualità; oppure espongono la propria attività commerciale o imprenditoriale.

varsi per rimuoverli tempestivamente, per continuare a godere dell'esenzione dalla indicata responsabilità" e ciò indipendentemente dall'ordine dell'autorità. In particolare, la Cassazione chiarisce che:

Il prestatore di servizi, che assume il ruolo di *hosting provider* non attivo, va esente dalla responsabilità per la pubblicazione di informazioni illecite provenienti da terzi (regola generale di cui all'art. 17 D.Lgs. 70/2003: nessun obbligo generale di sorveglianza).

Una volta acquisita la consapevolezza della manifesta illiceità dei contenuti (in qualunque modo, anche solo tramite segnalazione del danneggiato), il *provider* è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente, pena la perdita dell'esenzione dalla responsabilità.

La comunicazione delle autorità competenti rappresenta solo una delle possibili fonti di acquisizione della conoscenza dell'illiceità, non l'unica.

La Cassazione, infine, conferma che il gestore di un *blog* (o qualsiasi *hosting provider*) è responsabile civilmente per i contenuti diffamatori pubblicati da terzi quando venutone a conoscenza (in qualsiasi modo: segnalazione della vittima, propria lettura, comunicazione di terzi) non provveda tempestivamente alla rimozione e tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo e consente l'ulteriore diffusione.

La pronuncia in questione allinea, quindi, definitivamente la giurisprudenza civile a quella penale⁸ che aveva già affermato la responsabilità penale del *blogger* per diffamazione aggravata in caso di mancata rimozione tempestiva dopo la conoscenza dell'illecito in quanto il gestore di un *blog* o di una piattaforma *online* che ospita contenuti di terzi non può più trincerarsi dietro la mancanza di una comunicazione ufficiale per giustificare l'inerzia nella rimozione di commenti manifestamente diffamatori di cui abbia acquisito conoscenza.

2. Dai soggetti alle attività

Il nodo centrale che emerge nell'evoluzione delle responsabilità rinvenibili nell'e-cosistema digitale riguarda la scelta del criterio più efficace per imputare l'illecito: se sia preferibile concentrare l'attenzione sulle condotte, sanzionandole indipendentemente dal soggetto che le pone in essere, oppure se sia più opportuno partire dall'individuazione dei soggetti coinvolti e valutare, in relazione a ciascuno di essi, le azioni compiute e le conseguenti responsabilità. Questa alternativa metodologica non è meramente teorica, ma incide profondamente sulla costruzione del sistema di responsabilità degli intermediari e sulla capacità dell'ordinamento di governare fenomeni digitali sempre più complessi. In tale prospettiva, e con particolare riferimento alla decisione oggetto di commento, occorre considerare che il quadro normativo ha conosciuto una trasforma-

⁸ Cass. pen., 8 novembre 2018, n. 12546 in *Guida al diritto* 2019, 20, 84.

zione significativa con l'adozione del Regolamento (UE) 2022/2065, il *Digital Services Act*, divenuto pienamente applicabile nel 2024. Il DSA ha ridisegnato l'intero impianto della responsabilità civile degli intermediari, introducendo un modello più articolato, fondato su obblighi di diligenza graduati e su un approccio orientato alla gestione del rischio, che oggi costituisce il riferimento imprescindibile per valutare le condotte degli operatori digitali.

È particolarmente rilevante osservare come, in questo settore, l'evoluzione giurisprudenziale sia stata recepita in modo quasi diretto dal legislatore europeo. Ciò è avvenuto soprattutto con riguardo alla figura dell'*host provider* attivo, rispetto alla quale la giurisprudenza aveva progressivamente superato la rigida distinzione tradizionale tra attività meramente tecnica e attività connotata da un ruolo di intervento o controllo⁹. Il DSA ha fatto propri questi approdi, riconoscendo che la responsabilità dell'intermediario non può più essere valutata sulla base di categorie statiche, ma deve essere ricostruita alla luce del concreto grado di incidenza del prestatore sui contenuti e sulle dinamiche della piattaforma.

Appare opportuno individuare le attività concretamente svolte in quanto le qualificazioni soggettive sono mutevoli e difficilmente cristallizzabili poiché inevitabilmente condizionate dalla continua evoluzione tecnologica e dall'emergere di nuove figure operative, come ad esempio gli *influencer* o i *content creator*¹⁰. Ne consegue che la corretta imputazione delle responsabilità non può fondarsi esclusivamente sulla categoria formale di appartenenza del soggetto, ma deve essere ricondotta alla natura e alle modalità dell'attività esercitata, indipendentemente da chi la compie.

La non piena sovrapponibilità tra piattaforme digitali, ISP e motori di ricerca appare ormai pacifica, soprattutto se si considerano le attività illecite che vengono normalmente poste in essere dagli utenti attraverso tali intermediari. Tale distinzione comporta, anche alla luce dell'evoluzione normativa, l'emersione di un obbligo specifico in capo al soggetto che svolge l'attività di moderazione dei contenuti -come definito dall'art. 3, lett. t), DSA- ossia le attività, automatizzate o meno, svolte dai prestatori di servizi intermediari con il fine, in particolare, di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o informazioni, quali la loro retrocessione, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o che incidono sulla capacità dei destinatari del servizio di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'*account* di un destinatario del servizio.

⁹ Sul punto, tra gli altri, v. Tescaro, *La responsabilità civile dell'hosting provider e il dialogo fra le Corti*, in *Studium iuris*, 2020, 1475.

¹⁰ In argomento v. Trubiani, *Influencer marketing: libertà della scelta di consumo nel mondo digitale*, in *Dir. inf.*, 2024, 385 ss.

Per una corretta imputazione della responsabilità, occorre in primo luogo individuare l'attività concretamente svolta, al fine di stabilirne o meno la natura illecita, e solo successivamente identificare il soggetto responsabile tenuto al risarcimento del danno.

In tal modo, la responsabilità civile nel contesto digitale si configura come un meccanismo non meramente riparatorio, ma anche di regolazione preventiva, capace di orientare i comportamenti degli intermediari e degli utenti in funzione della tutela dell'ordine giuridico e della protezione dei diritti fondamentali.

Invero, nell'evoluzione della responsabilità civile telematica, assume rilievo centrale la funzione preventiva¹¹, volta a impedire il verificarsi del danno, in considerazione dell'incertezza circa l'effettiva possibilità di ottenere un risarcimento successivo. Risulta, pertanto, maggiormente funzionale, ai fini della tutela dei soggetti potenzialmente lesi, individuare con precisione l'attività che deve essere interrotta o inibita per evitare la produzione del danno, e solo in un secondo momento procedere alla definizione dei criteri di imputazione in capo al soggetto responsabile.

Nella nostra analisi, è, allora, necessario chiarire le attività dei prestatori dei servizi intermediari per, poi, individuare gli illeciti con le relative responsabilità dei soggetti in quanto il legislatore ha disciplinato cinque ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ciascuna strettamente collegata a una specifica tipologia di prestazione di servizi resi sul mercato digitale: a) *mere conduit*, b) *caching*, c) la memorizzazione permanente di informazioni (*hosting*), già prevista dall'art. 14 della Direttiva e dall'art. 16 del d.lgs., oggi disciplinata dall'art. 6 del Regolamento. Il prestatore intermediario non è responsabile se si limita a fornire agli utenti, destinatari dei servizi, uno spazio sul proprio *server*, destinato all'immissione e alla conservazione di dati accessibili da altri utenti della rete. In tale contesto, le informazioni illecite possono essere memorizzate in modo duraturo e l'intermediario, diversamente dalle ipotesi precedenti, potrebbe avere la possibilità di conoscerne il contenuto; d) La quarta ipotesi, introdotta dal Regolamento, concerne l'obbligo di contrastare i contenuti illegali (art. 9). Il prestatore di servizi, ricevuto un ordine da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa, deve darvi seguito «senza indebito ritardo» e comunica all'Autorità le modalità con cui l'ordine è stato eseguito. Sorge la responsabilità dell'intermediario se, una volta ricevuto l'ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa, questi non abbia, senza indebito ritardo, dato seguito all'ordine, specificando in che modo. Inoltre, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro deve trasmettere senza indebito ritardo una copia dell'ordine a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'art. 85; e) La quinta ipotesi, anch'essa introdotta dal Regolamento, riguarda l'obbligo di fornire informazioni (art. 10). In questo caso, il prestatore intermediario, ricevuto un ordine da parte dell'autorità competente, deve trasmettere senza ritardo le informazioni richieste e specificare le modalità con cui ha adempiuto.

¹¹ Cfr. per tutti TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano, 2021, 8.

Tali cinque ipotesi delineano un sistema di responsabilità extracontrattuale che si modella in funzione delle diverse tipologie di servizi digitali, segnando il passaggio da una concezione tradizionale, incentrata sulla neutralità degli intermediari, a una visione più articolata e funzionale, coerente con la logica del *Digital Services Act*, che mira a bilanciare la libertà di impresa con la tutela degli utenti e la prevenzione degli illeciti¹².

3. Lo stato attuale e la rilevanza del diritto vivente rispetto all'evoluzione normativa

Il fondamento sistematico dell'intera disciplina va rinvenuto nel Considerando 12 del DSA, il quale enuncia il principio secondo cui ciò che è illegale *offline* è parimenti illegale *online*. Da tale equiparazione discende una precisa opzione definitoria: nell'ecosistema digitale la nozione di contenuto illegale deve essere intesa in senso ampio, così da ricomprendere le informazioni relative a contenuti, prodotti, servizi e attività di carattere illecito¹³.

Sotto questo profilo, il Considerando distingue due ordini di ipotesi. Vi rientrano, per un verso, quei contenuti che, a prescindere dalla forma assunta, risultano di per sé illegali alla stregua del diritto applicabile, quali l'illecito incitamento all'odio, i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali; per altro verso, quei contenuti che le norme applicabili rendono illeciti in ragione del loro riferimento ad attività a propria volta illegali.

Ne risulta una nozione di illiceità volutamente elastica, funzionale ad abbracciare l'intera gamma delle manifestazioni dell'illecito nel contesto digitale e a garantire la continuità di tutela tra dimensione fisica e dimensione virtuale.

In tal senso, fermo il principio dell'assenza di un obbligo di sorveglianza da parte del prestatore di servizi, è evidente che il prestatore di servizi intermediari diventa centrale nella creazione di un corretto ecosistema digitale e, quindi, nell'intercettare le contestazioni e valutare la legalità delle informazioni da diffondere o diffuse tenendo conto dei diversi interessi in gioco. Dovrà porre in essere quegli obblighi in materia di dovere di diligenza per creare un ambiente *online* trasparente e sicuro indicati dal DSA. Infatti il primo obiettivo del legislatore europeo, con l'emanazione di questa nuova normativa, non è quello di individuare soltanto chi debba risarcire i danni, ma chi possa garantire un realistico equilibrio tra i diversi interessi in gioco¹⁴.

¹² GUFFANTI PESENTI, *La responsabilità extracontrattuale dell'internet service provider*, in *Trattato Le piattaforme digitali e-Agorà*, a cura di BOCCHINI, Torino, 2025, 463 ss.

¹³ NOTANO ERCOLANI e LA ROSA, *Violazione dei diritti e regime speciale di responsabilità per i prestatori dei servizi di condivisione*, in BIXIO (a cura di), *Crisi e resilienza del diritto d'autore. Il recepimento italiano della direttiva 2019/790*, Torino, 2024, 188 che il DSA non definisce esattamente cosa si intenda per contenuto illegale.

¹⁴ SOLINAS, *Responsabilità civile e piattaforme digitali*, in *Enc. Dir., I tematici. Responsabilità civile*,

Invero l'evoluzione normativa del DSA, pur avendo tenuto fermi i principi per i quali i prestatori di servizi intermediari non sono responsabili "a condizione che", ha subito una netta evoluzione rispetto alla direttiva sul commercio elettronico, al fine di contribuire a creare un ambiente *online* trasparente e sicuro¹⁵.

Tale obiettivo vuole essere perseguito attraverso un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari, che diventa essenziale per un ambiente *online* prevedibile e affidabile, e per consentire ai cittadini dell'Unione e non solo di esercitare i loro diritti fondamentali, garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa, il diritto alla non discriminazione e il conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori (Considerando 3).

In tal senso quindi, si sono imposti, per la prima volta, ai prestatori di servizi intermediari una serie di obblighi, in materia di trasparenza, attraverso dei meccanismi volti a consentire la notifica di informazioni specifiche, di motivazioni chiare, di notifiche in caso di sospetti di reato¹⁶. Vengono, quindi, richieste delle condotte diligenti ai prestatori di servizi intermediari e ciò indipendentemente dal fatto che l'utente in Internet abbia provocato un danno risarcibile o compiuto un fatto illecito¹⁷. Tali condotte diligenti sono, quindi, richieste al prestatore intermediario indipendentemente da una possibile attività illecita che potrebbe essere fonte di responsabilità.

Per la prima volta viene definito all'art. 3 lett. h), DSA il contenuto illegale come qualsiasi informazione che, di per sé in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto di tale attività¹⁸. Il contenuto illegale non rimosso determina, allora, la responsabilità del prestatore di servizi della

vol.VII, diretto da SCOGNAMIGLIO, 2024, Milano, 978; GUFFANTI PESENTI, *La responsabilità*, cit., 478 ss. La dottrina statunitense ha descritto tale fenomeno come una "New School Speech Regulation" (BALKIN, *Free Speech in the Algorithmic Society: Big Data, Private Governance, and New School Speech Regulation*, in UC Davis, 2018, 1149 ss.). Ai soggetti privati viene attribuito il compito di effettuare bilanciamenti di diritti che tradizionalmente sarebbe invece assegnati a soggetti pubblici (come avviene con il *Digital Millennium Copyright Act* e il meccanismo del *notice and action*).

¹⁵ Vedi Capo III del DSA, *Obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro*.

¹⁶ Sul punto v. ASTONE, *Digital services act e nuovo quadro di esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari: quali prospettive?*, in *Contr. impr.*, 2022, 1054 ss.

¹⁷ SOLINAS, *La responsabilità*, cit., 978.

¹⁸ Sul concetto di conformità un'originale ricostruzione è fornita da V. PESCATORE, *Conformità e rimedi nella fornitura dei servizi digitali*, relazione tenuta al convegno 'La disciplina di parte generale dei contratti per l'impresa', Milano - Brescia, 23-24 ottobre 2025 (i cui atti sono in corso di pubblicazione), nota come, nel *Digital Market Act* (art. 28) e nel DSA (artt. 40 e 41), il quale afferma che il predicato nominale della conformità viene attribuito rispettivamente alle imprese che forniscono i servizi di piattaforma di base e ai fornitori di piattaforme e di motori di ricerca *on line* di dimensioni molto grandi: nel senso che la conformità diviene elemento di fattispecie da riferire non al bene o al servizio digitale, ma a soggetti che svolgono, nel mercato digitale, ruoli significativi o delicati.

società dell'informazione in quanto gli artt. 9 e 10 indicano l'obbligo del prestatore di contrastare tale contenuto illegale avviando, poi, con il meccanismo del *notice and take down*, la responsabilità dell'intermediario. L'aver definito per la prima volta il contenuto illegale determina, quindi, l'individuazione dell'illecito¹⁹.

Si introduce il concetto di moderazione di contenuti, che viene individuato dai Considerando 45 e 49 e, poi, dall'art. 14. I prestatori di servizi intermediari dovrebbero indicare in modo chiaro e mantenere aggiornate nelle loro condizioni generali le informazioni relative ai motivi per cui potrebbero limitare la prestazione dei servizi. In particolare, dovrebbero includere informazioni su politiche, procedure, misure e strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti²⁰, tra cui il processo decisionale algoritmico e la revisione umana, nonché le regole procedurali del loro sistema interno di gestione dei reclami²¹. Si introduce, per la prima volta, un principio secondo il quale i prestatori di servizi non devono soltanto adottare una condotta diligente, ma anche svolgere attività di moderazione dei contenuti, in relazione alla definizione di "contenuti illegali" sancita dal DSA²².

4. Le nuove responsabilità del provider

La responsabilità dell'intermediario per il mancato rispetto degli ordini e, più in generale, per il mancato rispetto dei doveri di *accountability*, rappresenta uno dei punti più innovativi e delicati del DSA. Il legislatore europeo ha profondamente ridisegnato il

¹⁹ Per le ipotesi che, invece, riguardano violazioni del diritto d'autore compiute dai destinatari dei servizi digitali che utilizzano la piattaforma, il regime di responsabilità presenta alcune peculiarità. Il DSA va infatti interpretato tenendo conto di quanto stabilito nelle Dir. 2001/29/CE e Dir. UE/2019/790, nonché nella l. n. 633 del 1941. In argomento, v. PIRAINO, *La responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 146 ss.; QUARTA, *Piattaforme digitali e controllo dei contenuti illeciti: problemi e prospettive*, in CUOCCI – LOPS – MOTTI (a cura di), *La responsabilità civile nell'era digitale. Atti della summer school 2021*, Bari, Cacucci, 2022, 293 ss.; RICCIO, *Diritto d'autore, Digital Services Act e la fragilità teorica dietro i diritti fondamentali*, in *Dir. Umani e Dir. Int.*, 2023, 95 ss.

²⁰ ANDREOTTI, *Account Suspension and Deactivation Clauses*, in ANDREOTTI – BARELA, *Developments in the Contractual Relationship*, in *Aa. Vv., Digital Platforms – From Technical Foundations to Legal and Economic Implications* a cura di BOCCHINI, I ed, Switzerland, 2026, 268.

²¹ SOLINAS, *La responsabilità*, cit., 979.

²² DEL FORNO, *La cancellazione non motivata dell'account da parte di una piattaforma e le lesioni subite dall'utente: conseguenze giuridiche*, in *giustiziacivile.com.*, 2024 il quale osserva che la cancellazione immotivata di un *account* da parte di una piattaforma può produrre conseguenze giuridiche rilevanti per l'utente, perché l'*account* è ormai uno spazio essenziale di identità, relazione e attività economica. La piattaforma, esercitando poteri privati incisivi, deve motivare le proprie decisioni e rispettare obblighi di trasparenza e correttezza. Una rimozione arbitraria può quindi integrare una violazione contrattuale o regolatoria e dare luogo a responsabilità risarcitoria, anche per danni non patrimoniali.

regime di responsabilità degli intermediari *online-social network, marketplace*, motori di ricerca e, più in generale, tutti i prestatori di servizi della società dell'informazione introducendo un sistema che non si limita a riproporre il modello della Direttiva *E-commerce* del 2000, ma lo aggiorna in modo radicale, inaugurando una nuova stagione del diritto digitale.

Il DSA conferma formalmente il principio del “*safe harbor*”, secondo cui gli intermediari non sono responsabili dei contenuti illeciti caricati dagli utenti, a meno che non ne abbiano conoscenza effettiva²³ e non intervengano tempestivamente per rimuoverli²⁴ e, quindi, una responsabilità da concorso plurisoggettivo eventuale²⁵.

Rimane fermo anche il divieto di imporre un obbligo generale di sorveglianza, che continua a rappresentare un pilastro della disciplina europea. Tuttavia, questa continuità è solo apparente. Il DSA, infatti, introduce una serie di obblighi di diligenza che trasformano profondamente il ruolo dell'intermediario, il quale non può più limitarsi a svolgere un'attività meramente tecnica, automatica e passiva, ma deve dimostrare di aver organizzato il proprio servizio in modo da prevenire e mitigare i rischi connessi alla circolazione delle informazioni *online*.

La responsabilità dell'intermediario non deriva più soltanto dalla natura del contenuto dell'illecito, ma dal rispetto di procedure rigorose, dalla capacità di gestire le segnalazioni, dalla trasparenza delle decisioni di moderazione e dalla predisposizione di sistemi efficaci di “*notice and action*”²⁶. Il DSA, infatti, richiede che gli intermediari implementino meccanismi chiari e accessibili attraverso i quali gli utenti possano segnalare contenuti illeciti, e impone loro di intervenire senza indugio quando ricevono una segnalazione qualificata. L'esenzione da responsabilità, dunque, non è più automatica: essa è subordinata al rispetto di obblighi procedurali che diventano essi stessi parametro di responsabilità.

²³ Posto che l'espressione “effettiva conoscenza” sembra valere già di per sé ad escludere la rilevanza della conoscibilità astratta dell'illecito da parte del *provider*, sul punto v. SERVIDA, *La responsabilità degli internet service provider dal safe harbour al principio di accountability*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 147.

²⁴ Questo principio, già affermato dalla Direttiva 2000/31/CE, è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in una serie di sentenze fondamentali. Nel caso *Google France e Google Inc.* (CGUE, 5 febbraio 2010, cause riunite C-236/08, C-237/08 e C-238/08,), la Corte ha chiarito che l'intermediario può beneficiare dell'esenzione da responsabilità solo se svolge un ruolo “puramente tecnico, automatico e passivo”, senza avere conoscenza o controllo sui dati memorizzati. Tale orientamento è stato ribadito nel caso *L'Oréal/eBay* (CGUE, 25 agosto 2011, C-324/09), in cui la Corte ha affermato che l'intermediario perde l'immunità quando svolge un ruolo attivo che gli consente di avere conoscenza o controllo dei contenuti.

²⁵ BOCCHINI (a cura di), *Manuale di diritto privato dell'informatica*, Napoli, 2023, 551 ss.

²⁶ Il meccanismo di *notice and action*, già delineato dalla CGUE nel caso *YouTube e Cyando* (CGUE, 23 luglio 2021, cause riunite C-682/18 e C-683/18), diventa ora un obbligo normativo: l'intermediario deve intervenire senza indugio quando riceve una segnalazione qualificata, pena la perdita dell'esenzione.

È proprio questa la logica della responsabilità dinamica introdotta dal DSA: non si guarda più solo al contenuto illecito, ma alla capacità dell'intermediario di prevenire e gestire i rischi.

Il divieto di imporre un obbligo generale di sorveglianza resta fermo ma viene affiancato dal concetto di "sorveglianza mirata"²⁷, che impone agli intermediari di adottare misure proporzionate alla natura e alla dimensione del servizio. In tale quadro, la moderazione dei contenuti assume un ruolo centrale: non come obbligo generalizzato, ma come attività che deve essere svolta secondo criteri di trasparenza e correttezza procedurale²⁸.

Gli artt. 14 e 15 DSA, pur non imponendo un controllo sistematico, richiedono che ogni decisione di moderazione sia motivata e che gli utenti dispongano di strumenti efficaci per contestarla. La moderazione diventa, così, un indice della diligenza dell'intermediario, un elemento che contribuisce a definire la sua responsabilità complessiva.

Storicamente, gli intermediari evitavano di monitorare attivamente i contenuti per timore che tale attività potesse essere interpretata come un ruolo attivo, con conseguente perdita dell'immunità²⁹. Il DSA supera questo paradosso, stabilendo che le attività di moderazione volontaria e in buona fede non comportano automaticamente la perdita dell'esenzione da responsabilità. Si crea così un "privilegio di controllo" che incentiva la moderazione proattiva e protegge l'intermediario diligente³⁰.

Il sistema così delineato dal DSA non è più basato sull'archetipo di una responsabilità da illecito "puro", ma su una responsabilità da organizzazione. L'intermediario è

²⁷ La giurisprudenza della Corte aveva già anticipato questo approccio. Nel caso *Glawisch-nig-Piesczek c. Facebook* (CGUE, 3 ottobre 2019, C-18/18), la CGUE ha riconosciuto che un intermediario può essere obbligato a rimuovere non solo contenuti specifici, ma anche contenuti "equivalenti", aprendo la strada a forme di controllo più ampie, pur senza configurare un obbligo generale di sorveglianza.

²⁸ Questo principio trova un precedente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che nella sentenza *Delfi AS c. Estonia* (CEDU, Grande Camera, 16 giugno 2015) ha riconosciuto che, in alcuni casi, gli intermediari possono essere ritenuti responsabili per non aver adottato misure adeguate a prevenire la diffusione di contenuti manifestamente illeciti. Sebbene il contesto sia diverso, il DSA recepisce l'idea che la responsabilità dell'intermediario non può essere valutata solo *ex post*, ma deve tener conto della qualità delle procedure adottate.

²⁹ La giurisprudenza della CGUE aveva contribuito a creare questo timore, come nel caso *L'Oréal/eBay*, cit., in cui la Corte aveva sottolineato che l'intermediario che svolge un ruolo attivo non può beneficiare dell'esenzione.

³⁰ Recente anche, e fondamentale per quanto riguarda l'esonero dalla responsabilità, la pronuncia della CGUE nel caso C-492/23, *X c. Russmedia Digital SRL, Inform Media Press SRL*. La Corte si è pronunciata sui rapporti tra GDPR e Direttiva CE/2000/31 (e oggi, DSA), stabilendo che il gestore di un mercato *online*, e quindi l'intermediario ai sensi del DSA, non può invocare l'esonero da responsabilità della Direttiva *e-commerce*, qualora questi sia anche titolare del trattamento, a fronte di una violazione degli obblighi previsti dal Regolamento GDPR con riferimento ai dati forniti dai suoi inserzionisti negli annunci, sussistendo un obbligo di controllare gli annunci che contengono categorie particolari di dati e la sussistenza del consenso al trattamento.

responsabile non perché ha generato il contenuto, ma in tal modo non ha predisposto un'organizzazione del servizio idonea a minimizzare la circolazione di contenuti illeciti. La responsabilità evolve così da un regime di immunità condizionata a un regime di prevenzione attiva del danno sistemico³¹.

La proceduralizzazione diventa una nuova forma di tutela dell'utente: la piattaforma, difatti, deve dimostrare di aver agito secondo procedure corrette, trasparenti e verificabili e, in tal senso, gli obblighi di comportamento diventano il parametro della responsabilità, fino a configurare, nei casi più complessi, forme di illecito plurisoggettivo permanente in cui la responsabilità dell'intermediario si intreccia con quella dei singoli utenti autori dell'illecito.

La sfida per il futuro sarà trovare un equilibrio tra la necessità di prevenire la diffusione di contenuti illeciti e la tutela della libertà di manifestazione del pensiero. Il DSA tenta di bilanciare questi interessi, ma il confine tra diligenza dovuta e censura privata rimane sottile e richiederà un costante lavoro interpretativo da parte della dottrina³² e della giurisprudenza.

La responsabilità dei prestatori di servizi intermediari diventa, dunque, una responsabilità multiforme, articolata su più livelli, in quanto il DSA introduce una pluralità di attività e, conseguentemente, una serie di obblighi che incidono in modo diretto sulla loro posizione giuridica:

- la “classica” responsabilità da intermediazione nel senso che il prestatore di servizi intermediari non è responsabile, rispetto ai contenuti immessi da terzi nella rete, ma diventa responsabile quando, una volta conosciuto l'illecito, non agisce per rimuoverlo. Si tratta delle ipotesi già enucleate dalla direttiva sul commercio elettronico ed ora riproposte con il DSA artt. 4, 5, 6 in tema di *mere conduit*, *caching* e *hosting*;
- la responsabilità da mancato rispetto dell'ordine dell'autorità al fine di rimuovere i contenuti illegali ex art. 9 DSA con connesso obbligo di dar seguito all'ordine comunicando in che modo tale ordine è stato rispettato;
- la responsabilità da mancato rispetto dell'ordine dell'autorità al fine di fornire informazioni ex art. 10 DSA con il connesso obbligo di dar seguito all'ordine comunicando in che modo tale ordine è stato rispettato;
- la responsabilità diretta del prestatore di servizi intermediari da condotta non diligente ossia una responsabilità per omissione qualificata, ossia da un comportamento che, pur non essendo direttamente collegato alla produzione o alla diffusione del contenuto illecito, rivela una carenza organizzativa, procedurale o gestionale da parte dell'intermediario. Lo stesso avviene quando l'intermediario non consenta

³¹ ALBANESE, *La responsabilità extracontrattuale per l'utilizzo di sistemi di I.A.*, in *Trattato*, cit., 511 ss.

³² SCROFANI, *Il ruolo e la responsabilità degli Internet Service Provider nella “Post-Truth Era”*, in *Danno e responsabilità*, 2024, 560.

agli utenti di accedere ai c.d. ODS *bodies*, organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati (ex art. 21), cui i destinatari di servizi hanno diritto di potersi rivolgere per impugnare le decisioni adottate mediante i sistemi interni di gestione di reclami delle piattaforme ai sensi dell'art. 20.

- la responsabilità per mancata moderazione dei contenuti, ex art. 14 DSA, Considerando 45 e 49, che si colloca a metà strada tra la responsabilità da organizzazione e la responsabilità da condotta non diligente. La responsabilità per mancata moderazione si configura quando l'intermediario, pur non essendo tenuto a un monitoraggio generalizzato, omette di intervenire nei casi in cui avrebbe dovuto farlo, secondo i parametri di diligenza stabiliti dal DSA.
- la responsabilità quale "polizia della rete". Questa espressione non indica un potere autoritativo, ma descrive la trasformazione dell'intermediario³³ in un custode diligente dello spazio digitale, responsabile non solo di rimuovere contenuti illeciti quando segnalati, ma anche di prevenire la reiterazione degli illeciti e di garantire procedure trasparenti e corrette. La giurisprudenza europea³⁴ aveva già anticipato questa evoluzione, riconoscendo che l'intermediario può essere chiamato a intervenire in modo più incisivo. Il rischio, tuttavia, è che questa funzione si traduca in una privatizzazione della giustizia e in un eccesso di prudenza (*over-blocking*), con possibili compressioni della libertà di espressione. Per questo il DSA affianca agli obblighi di intervento anche obblighi di trasparenza, motivazione e ricorso, nel tentativo di bilanciare la tutela dell'ordine pubblico digitale con il rispetto dei diritti fondamentali.
- la responsabilità da rischio sistemico ex artt. 34 ss. DSA. Si tratta di una forma di responsabilità completamente nuova nel panorama europeo, che segna il passaggio definitivo da un modello di responsabilità reattiva – fondato sulla rimozione dei contenuti illeciti dopo una segnalazione – a un modello proattivo, in cui l'intermediario è chiamato a prevenire e mitigare i rischi che il suo stesso servizio può generare per la società. La responsabilità dipende dalla capacità della piattaforma – in particolare delle VLOP e VLOSE – di prevenire e gestire i rischi sistemici generati dal proprio funzionamento. Il legislatore europeo riconosce che le piattaforme di grandi dimensioni possono incidere profondamente sullo spazio informativo, amplificando fenomeni come disinformazione, manipolazione del discorso pubblico,

³³ BOCCHINI – MONTANARI, *Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* (l. 29 maggio, n. 71), in *NLCC*, 2018, 340 ss.

³⁴ Il percorso giurisprudenziale della CGUE, da *L'Oréal/eBay* a *Glawischignig-Piesczek*, cit., ha segnato il passaggio da un'applicazione più ampia dell'esenzione dalla responsabilità, a un'interpretazione più restrittiva. In *L'Oréal/eBay* la Corte ha ammesso la legittimità di un ordine volto a impedire la futura violazione, da parte di un determinato soggetto, del diritto d'autore, per un identico contenuto; in *Glawischignig-Piesczek* ha affermato la legittimità dell'ordine volto a impedire la futura violazione, anche da parte di un soggetto non identificato, del diritto d'autore, tramite contenuti identici nonché, più in generale, violazioni equivalenti.

rischi per i minori, discriminazioni algoritmiche e diffusione di prodotti pericolosi. Per questo, l'art. 34 impone un obbligo di valutazione periodica dei rischi, che non è un adempimento formale, ma un vero dovere di analisi strutturale del servizio. La piattaforma deve comprendere come i propri sistemi -algoritmi, meccanismi di raccomandazione, architettura informativa- possano essere manipolati o generare effetti dannosi. La responsabilità nasce quando l'intermediario non effettua questa valutazione o non adotta misure adeguate per mitigare i rischi individuati. In tal caso, la piattaforma non risponde per il singolo contenuto, ma per la mancata *governance* del proprio ecosistema digitale, secondo una logica di responsabilità da organizzazione³⁵. Questa responsabilità deve, comunque, essere bilanciata con la libertà di espressione, poiché le misure di mitigazione non possono tradursi in un filtraggio generalizzato o in un controllo eccessivamente invasivo. Il DSA richiede, quindi, interventi proporzionati e trasparenti, per evitare che la tutela dell'ordine pubblico digitale si trasformi in una forma di censura privata.

- la responsabilità da mancata esecuzione del *notice and take down*. Si tratta di una delle forme più rilevanti di responsabilità dell'intermediario ossia dall'omesso intervento a seguito di una segnalazione qualificata di contenuto illecito. Questo meccanismo, già presente nella Direttiva *E-commerce* e sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia³⁶, diventa nel DSA un obbligo procedurale vero e proprio, la cui violazione comporta responsabilità autonoma. L'intermediario, infatti, non è tenuto a un controllo generalizzato dei contenuti, ma è obbligato a intervenire quando viene messo a conoscenza, attraverso una segnalazione chiara e circostanziata, dell'esistenza di un contenuto manifestamente illecito. In questo caso, l'inerzia della piattaforma non è più giustificabile: la mancata rimozione o disabilitazione dell'accesso integra una condotta non diligente, che fa venir meno l'esenzione da responsabilità prevista dal regime del *safe harbor*. La responsabilità da mancata esecuzione del *notice and take down* non riguarda solo l'atto materiale della rimozione, ma l'intero processo di gestione della segnalazione. Il DSA richiede che gli intermediari dispongano di sistemi facilmente accessibili, trasparenti e tempestivi per ricevere e trattare le notifiche. Se tali sistemi non sono adeguati, se la segnalazione non viene presa in carico, se la risposta è tardiva o se la piattaforma non motiva la propria decisione, l'intermediario può essere ritenuto responsabile per la permanenza del contenuto illecito. Questa forma di responsabilità si collega anche alla nozione di illecito plurisoggettivo permanente: la permanenza *online* del contenuto non è un fatto statico, ma un illecito che si rinnova nel tempo. L'utente che ha pubblicato il contenuto è il primo autore dell'illecito, ma la piattaforma che, pur av-

³⁵ La giurisprudenza della Corte di Giustizia, da *L'Oréal/eBay* a *YouTube/Cyando*, cit., aveva già anticipato questa evoluzione, affermando che l'intermediario può essere responsabile quando non adotta misure idonee a prevenire la reiterazione degli illeciti. Il DSA recepisce e amplia questo principio, trasformando la prevenzione del rischio in un obbligo normativo.

³⁶ Si pensi ancora ai casi *L'Oréal/eBay* e *YouTube/Cyando*, cit.

visata, non interviene, contribuisce alla sua protrazione e diventa corresponsabile del danno³⁷.

In definitiva, la responsabilità da mancata esecuzione del *notice and take down* rappresenta uno dei cardini del nuovo sistema: essa segna il passaggio da una responsabilità fondata sulla conoscenza effettiva del contenuto illecito a una responsabilità fondata sulla qualità delle procedure interne, sulla tempestività dell'intervento e sulla capacità dell'intermediario di garantire un ambiente digitale sicuro e conforme ai diritti fondamentali³⁸. Dall'individuazione delle attività che l'intermediario svolge ormai in modo chiaro che egli assuma una responsabilità diretta in relazione al funzionamento del sistema attraverso la predisposizione di strumenti di segnalazione, di reclamo ed, in generale, di organizzazione.

5. L'illecito telematico come illecito permanente: implicazioni normative

La responsabilità dell'intermediario che svolge attività di memorizzazione si configura come un concorso successivo, di natura sostanzialmente dolosa, nell'illecito commesso dall'utente destinatario del servizio: essa si perfeziona ogni qual volta l'intermediario, acquisita conoscenza del contenuto illecito, ometta di adempiere ai doveri di rimozione imposti dalla legge. Tale costruzione – radicata tanto nel diritto positivo quanto nella teoria della responsabilità civile – conduce all'applicazione dell'art. 2055 c.c.³⁹ e, dunque, a una responsabilità solidale dell'intermediario con l'utente finale.

³⁷ La giurisprudenza europea ha più volte sottolineato questo principio. Nel caso *Glawisch-nig-Piesczek*, la Corte di Giustizia ha affermato che l'intermediario deve rimuovere non solo il contenuto specifico segnalato, ma anche quelli equivalenti, proprio per evitare la reiterazione dell'illecito. La mancata esecuzione del *notice and take down*, dunque, non è solo un'omissione tecnica, ma una violazione degli obblighi di diligenza e di prevenzione che il DSA pone a carico dell'intermediario.

³⁸ Tale responsabilità è diversa dal modello statunitense del DMCA e dalla *red flag knowledge* (sez. 512) che attribuisce alle piattaforme una forma di conoscenza presunta dell'illecito: esse possono perdere il *safe harbor* anche senza una segnalazione formale, quando l'illiceità è oggettivamente evidente e non interviene, si tratta quindi di una logica preventiva e presunta. Il DSA, al contrario, rifiuta questa logica e mantiene un sistema fondato sul *notice-and-action*: la piattaforma è considerata a conoscenza dell'illecito solo quando riceve una segnalazione qualificata o un ordine dell'autorità. La differenza riflette due filosofie opposte: il DMCA tende a responsabilizzare la piattaforma attraverso presunzioni di conoscenza, mentre il DSA privilegia la certezza procedurale e la tutela della libertà di espressione, evitando che la piattaforma sia indotta a un monitoraggio generalizzato o a rimozioni eccessivamente prudenziali.

³⁹ In via generale vedi l'analisi di ORLANDI, *Il problema della solidarietà*, Torino, 2026, 226 ss., spec. 23 ss., secondo cui “*al diritto non interessa la statica classificazione di danni e diminuzioni. Al diritto interessa erigere il titolo della responsabilità, ossia l'effetto della prestazione risarcitoria. Donde la necessità del fatto, quale costruzione causale che conduce l'osservatore dal comportamento all'evento*”.

Si tratta, tuttavia, di una solidarietà atipica, che non riproduce integralmente il modello codicistico.

In tale prospettiva la responsabilità civile costituisce un luogo privilegiato di osservazione di tale differenza⁴⁰.

Estendere la responsabilità dell'intermediario ai danni prodottisi in un momento in cui egli non era ancora a conoscenza dell'illecito, difatti, risulterebbe problematico: escluso ogni decorso retroattivo, il destinatario del servizio risponde delle conseguenze dannose sin dal giorno di commissione del proprio fatto illecito, mentre l'intermediario concorrente risponde esclusivamente dei danni che si collocano *a valle* della violazione dell'obbligo di rimozione. Ciò è espressione del principio generale per cui ciascuno deve rispondere del «proprio illecito», in forza del quale la giurisprudenza afferma che la presunzione di personalità della responsabilità precede quella di solidarietà⁴¹, ammettendo una responsabilità indiretta o vicaria per l'operato altrui solo in presenza di un'espressa previsione di legge.

La diversità di trattamento, che l'art. 2055 c.c. non contempla letteralmente, trova ulteriore giustificazione nella *ratio* della normativa eurounitaria, la quale non addossa all'*host* intermediario una responsabilità oggettiva per fatto altrui: a tale esito, del resto, si perverrebbe ove si pretendesse che egli rispondesse anche dei danni anteriori alla propria condotta illecita. Ogni ricostruzione della responsabilità dell'intermediario dipende, peraltro, dalla posizione giuridica ch'egli assume nei confronti del destinatario del servizio e dei terzi, in ragione del tipo di prestazione resa; ed è proprio in questa fase della fattispecie a formazione successiva che si colloca l'obbligo di identificazione, la cui violazione costituisce di per sé autonoma fonte di responsabilità aquiliana, per avere l'intermediario impedito, con la propria omissione, l'individuazione dell'autore principale dell'illecito.

La configurazione del concorso presuppone, infine, l'effettiva lesione aquiliana di beni giuridici tutelati, cagionata dal destinatario del servizio: in difetto degli elementi costitutivi del fatto illecito, a monte dei quali si pongono la conoscenza dell'illecito altrui e l'inerzia dell'intermediario, viene meno la stessa responsabilità di quest'ultimo. Ne discende che l'art. 2055 c.c., dettato per l'ipotesi di un unico fatto dannoso imputabile a

⁴⁰ Interessanti riflessioni si colgono in BENEDETTI, voce *Danno ingiusto*. A) *Profili ricostruttivi generali*, in Scognamiglio (a cura di), *Enc. dir.*, I, *I tematici*, VII, *La responsabilità civile*, Milano, 2024, 368 ss.

⁴¹ Così Cass., n. 2204 del 13 maggio 1989, per cui: «quando le azioni potenzialmente dannose sono plurime, ma distinte, ancorché contemporanee, non può essere affermata una responsabilità congiunta e solidale, poiché la responsabilità, trattandosi di fatto illecito, deve di regola presumersi individuale». Si vedano altresì Cass., n. 17475 del 9 agosto 2007 (una pluralità di condotte che cagiona un danno unico dà vita a responsabilità solidale se è provato che le condotte abbiano tutte concorso a cagionare il danno); da ultimo, Cass., ord. n. 26736 del 15 ottobre 2024 («si esula dalla solidarietà in presenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili»).

più persone⁴², non è meccanicamente applicabile all'illecito a formazione successiva, nel quale l'illecito originariamente unisoggettivo si trasforma in plurisoggettivo per effetto del concorso del terzo.

In conclusione, la responsabilità solidale dell'intermediario e del destinatario del servizio verso i terzi decorre da momenti distinti: per l'utente, dalla commissione del «suo» fatto illecito; per l'intermediario, dal successivo perfezionamento della fattispecie a formazione successiva, ossia dalla violazione del precetto di rimozione del contenuto illecito portato a sua conoscenza. Sul piano dei rapporti interni, infine, il regresso è governato dall'art. 2055, comma 2, c.c., commisurato alla gravità delle rispettive colpe e all'entità delle conseguenze derivatene⁴³.

ABSTRACT

Il contributo esamina l'evoluzione della responsabilità civile telematica, con particolare riguardo alla posizione dei *blogger* e, più in generale, dei prestatori di servizi intermediari per i contenuti illeciti pubblicati dagli utenti. L'indagine ricostruisce il superamento del modello fondato sulla sostanziale neutralità dell'intermediario e il progressivo affermarsi di obblighi di diligenza, cooperazione e moderazione, alla luce del DSA, del principio di *accountability* e dei meccanismi di *notice and action*. L'autore propone, infine, di qualificare la mancata rimozione del contenuto illecito come concorso successivo in un illecito permanente, con conseguente delimitazione temporale della responsabilità solidale dell'intermediario rispetto a quella dell'autore originario.

The article examines the evolution of civil liability in the online environment, with particular regard to the position of bloggers and, more broadly, of intermediary service providers for unlawful content posted by users. The analysis traces the shift away from a model based on the substantial neutrality of the intermediary towards the progressive emergence of duties of diligence, cooperation and moderation, in light of the Digital Services Act, the principle of accountability and notice-and-action mechanisms. The author ultimately proposes to qualify the failure to remove unlawful content should be characterised as subsequent participation in a continuing tort, an approach that circumscribes in time the joint and several liability of the intermediary as distinct from that of the original author.

⁴² ALBANESE, *La responsabilità extracontrattuale*, cit., 538. Con riferimento al concorso tra provider e autore dell'illecito, GUFFANTI PESENTI, *La responsabilità*, cit., 482; PIRAINO, *Spunti per una rilettura della disciplina giuridica degli internet service provider*, in AIDA, 2017, 498.

⁴³ Si rinvia a ALBANESE, *La responsabilità extracontrattuale*, cit., 535 ss.

